

Decreto nr. 404 Del 21/03/2024

Servizio affari generali

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2023 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamati i seguenti articoli del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124":

- art. 137 comma 1, che prevede il giudizio della Corte dei conti secondo sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- art. 139 comma 1, che prevede la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza da parte di ogni agente contabile entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, o comunque dalla cessazione della gestione;
- il comma 2 dell'art. 139, che prevede, da parte dell'amministrazione, l'individuazione di un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;

Visto il decreto n. 401 del 21.03.2024 di conferma del decreto del Commissario straordinario n. 125 del 3.03.2021, che incaricava il titolare della P.O. "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato" di quanto segue:

- per i compiti di cui all'art. 138, commi 1 e 2, D.Lgs. 174/2016, alla tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli agenti contabili obbligati alla resa del conto giudiziale ed alla conseguente comunicazione della stessa alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
- per i compiti di "responsabile di procedimento" di cui all'art. 139, precisando che il "responsabile del procedimento" dovrà provvedere:
 - alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto;
 - all'acquisizione della relazione di cui all'art. 139, D.Lgs. 174/2016 dell'organo di revisione resa in sede di approvazione del rendiconto;
 - al deposito dei conti, tramite il sistema informativo per la resa elettronica dei conti (SIRECO) dal portale servizi on line della Corte dei Conti (<https://portaleservizi.corteconti.it/>), entro 30 giorni dall'acquisizione della relazione del predetto organo di controllo interno, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, art. 138, commi 3 e 4, art. 139, D.Lgs. 174/2016.

Atteso che, secondo quanto previsto dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo – parere 6 marzo 2018 n. 2/2018, l'introduzione dell'obbligo a carico delle amministrazioni di individuare un responsabile del procedimento - che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa e previa parificazione, depositi il conto giudiziale, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente - non muta la procedura disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità; inoltre anche la relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell'articolo 139, comma 2 del D.lgs. n. 174/2016, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123/2011 (art. 20);

Precisato che diverse Sezioni della Corte dei Conti (es. Corte conti, sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, sentenza 102/2015) hanno espresso i seguenti principi guida:

- è agente contabile consegnatario dei beni soltanto colui che, in genere in relazione a una gestione di magazzino, ha il dovere di custodia; mentre non sono agenti contabili gli assegnatari che detengono i beni presi in consegna per il loro utilizzo (dovere di vigilanza).
- di regola, i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici non devono essere ricompresi nel conto giudiziale;

chiarendo che gli agenti contabili a materia non devono presentare il conto in quanto hanno un mero debito di vigilanza;

Dato atto che gli agenti contabili interni a denaro e a materia e gli agenti contabili esterni risultano quelli indicati nel seguente prospetto:

| Tipologia agente contabile | Nominativo/ragione sociale | Oggetto servizio | Estremi provvedimento di nomina |
|----------------------------|--|-------------------------------|---|
| Tesoriere | Intesa Sanpaolo | Servizio di tesoreria | Decreto n. 746 del 30.11.2021 di adesione alla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria. Periodo 2022 -2026. |
| Economo | Dott. Matteo Facca Sostituto Dott.ssa Sabrina Fantin | Servizio economato | Decreto del commissario n. 173 del 5.11.2020. |
| Agente della riscossione | Agenzia delle Entrate Riscossione | Servizio riscossione coattiva | Decreto del commissario n. 757 dell'1.12.2021 |

Considerato che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione a "danaro", redatti su modello conforme a quello al n. 17 approvato con il D. Lgs n. 118/2021 ovvero con il n. 23 del DPR n. 194/1996, entro il termine previsto dalla chiusura dell'esercizio finanziario, Allegati 1, 2 e 3 al presente atto per farne parte integrante;

Verificato che

- le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere dell'EDR coincidono con quelle riportate nella contabilità dell'Ente per quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel corso dell'esercizio e il saldo finale di cassa e che le stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto al Bilancio 2023;
- le risultanze della gestione economale coincidono con le scritture contabili. In particolare, dalla verifica è emerso che:
 - a) l'anticipazione concessa all'inizio dell'anno di euro 10.000,00 corrisponde con quanto registrato dall'economo in entrata;
 - b) nel corso dell'anno l'economo non ha svolto attività di riscossione;
 - c) i ristori a favore dell'economo, per le spese anticipate dallo stesso, coincidono con i mandati emessi nei rispettivi capitoli in precedenza impegnati sulle singole missioni e programmi;
 - d) l'anticipazione concessa all'inizio dell'anno è stata restituita entro il 31.12, così come previsto dal punto 6.4 del principio contabile 4.2;
- le risultanze della gestione dell'Agente della riscossione coattiva coincidono con le scritture contabili. In particolare nel corso del 2023 è stata affidata la riscossione di una posta patrimoniale.

Considerato infine che il risultato del giudizio di Parificazione Contabile è positivo in quanto l'esame ed il confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con le normative, nonché la corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, non hanno rilevato discordanze tra le scritture contabili dell'Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili;

Ritenuto quindi di dover provvedere, con formale provvedimento, alla parificazione dei conti resi degli agenti contabili, per l'esercizio finanziario 2023;

Visti

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124",
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) ed in particolare l'art. 30 della stessa che prevede l'istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (di seguito EDR) di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia;

- il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e s.m.i.;
- l'articolo 20 della L.R. 1/2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
- il decreto del Direttore generale n. 271 del 27.02.2024 avente ad oggetto: "Posizione organizzativa "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato". Proroga incarico al dott. Salvatore Sorbello sino al 30.06.2025";

tutto ciò premesso

D E C R E T A

1. di approvare e parificare il rendiconto del tesoriere, il conto dell'economista dell'Ente ed il conto di gestione dell'agente della riscossione coattiva relativi all'esercizio finanziario 2023, allegati 1, 2 e 3 al presente atto per farne parte integrante, dando atto della corrispondenza dei dati riportati negli stessi conti con le scritture contabili dell'ente;
2. di precisare che vi è l'insussistenza di una gestione del consegnatario dei beni mobili nell'esercizio 2023;
3. di dare atto che tutti i conti allegati saranno trasmessi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'acquisizione della relazione dell'organo di controllo interno;
4. di trasmettere il presente atto al tesoriere dell'Ente, all'economista ed all'agente della riscossione coattiva;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Sorbello, titolare della posizione organizzativa "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato", che ha dichiarato di non essere in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della stessa legge n. 241/1990.

Il Responsabile delegato di posizione
organizzativa
dott. Salvatore Sorbello

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVATORE SORBELLO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 21/03/2024 19:01:20